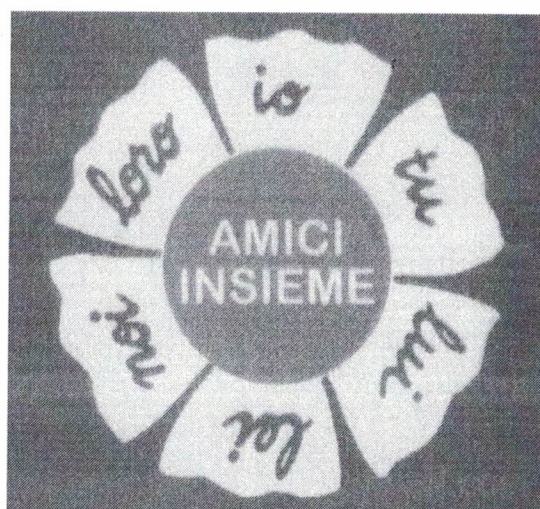


CENTRO SOCIALE ANZIANI

AMICI INSIEME - APS

Piazzetta dei Servi, 1 – 47921 Rimini

amicinsieme.rimini@gmail.com



STATUTO

Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2022
con le integrazioni al precedente, già approvato il 30 settembre 2020

Conforme alle norme di riordino del Terzo Settore previste dal
Decreto Legislativo n° 117 del 3 Luglio 2017

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“Centro Sociale Anziani AMICI INSIEME-APS”

PER ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO

GIA' CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)



Il giorno **26** del mese di ...**Giugno**... anno ..**2022**...regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, in seconda convocazione, dato che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1) **Modifica ed integrazione dello Statuto associativo, per risoluzione di motivi ostativi a trasmigrazione al RUNTS.**

2) (omissis); 3) (omissis); 4) (omissis); 5) (omissis); 6) (omissis).

Angelo Grilli, Presidente dell'Associazione “**Centro Sociale Anziani AMICI INSIEME – APS**” dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a Segretario la signora Giovanna Pecci. Il Presidente constata la validità dell'assemblea, poiché sono presenti in **n. 10** soci in proprio e vengono presentate ed accolte **n. 6** deleghe di soci impossibilitati a prendervi parte personalmente, per un totale di **n. 16** soci, su **n.19** aventi diritto.

Si procede, quindi, all'esame del punto n.1

Il Presidente relaziona che lo Statuto, pur essendo stato già regolarmente adeguato alle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117) necessita di ulteriore integrazione, funzionale alla rimozione dei motivi ostativi rilevati nel **PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALD.LGS. 117/2017¹ E SS. MM. II.- SEZIONE B).**

Dall'esame della documentazione trasmigrata relativa alla nostra Associazione, da parte dell'Ufficio preposto presso la Regione Emilia-Romagna, sono emersi motivi ostativi all'iscrizione: **art. 2-manca l'indicazione dell'organo preposto ad individuare le attività diverse da quelle di interesse generale.** Poiché è necessario che nello Statuto venga specificato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se quest'ultime non vengono descritte, deve essere indicato l'organo sociale preposto ad individuarle.

**L'Art. 2 viene pertanto così modificato nell'ultimo capoverso
(testo in grassetto):**

*“Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. **La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione**”*

Si precisa che sono fatte salve tutte le precedenti variazioni ed integrazioni, già approvate nell’ultima redazione dello Statuto, in data 30 settembre 2020, registrato in data 13 ottobre 2020.

Lo Statuto con le integrazioni viene approvato con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso la competente Agenzia delle Entrate, chiarendo che il medesimo è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

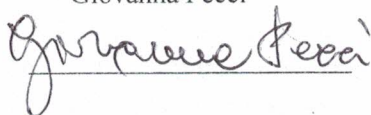
2) (omissis); 3) (omissis); 4) (omissis) 5) (omissis); 6) (omissis)

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell’allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore __17,00__ previa redazione del presente verbale.

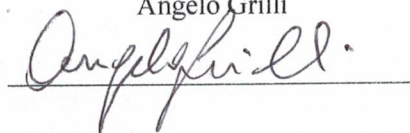
Il Segretario

Giovanna Pecci



Il Presidente

Angelo Grilli

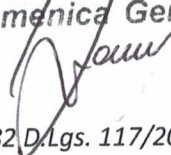


Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

il 12 LUG. 2022 al n. 2433 serie III E

e riscossi euro € Seute con F24/F23 del

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Geminiani



Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale



“Centro Sociale Anziani AMICI INSIEME - APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, un' **Associazione di Promozione Sociale** avente la seguente denominazione: “**Centro Sociale Anziani AMICI INSIEME - APS**”, con sede legale nel Comune di Rimini, in P.tta dei Servi n°1 -47921 RIMINI, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione di Promozione Sociale è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione di Promozione Sociale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1: *“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.”*

In particolare, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, l'Associazione di Promozione Sociale si propone di:

- gestire un Centro Sociale per Anziani;
- conoscere le reali necessità degli anziani e avviare processi di mutamento e miglioramento delle loro condizioni di vita, soprattutto contro la solitudine e l'isolamento;
- operare con strumenti culturali e sociali e con sentimenti di solidarietà, offrendo un luogo di incontro e di attività culturali, ludico-ricreative, di istruzione e impegno, utili socialmente, in particolare a favore della popolazione anziana;
- mantenere attivi gli interessi degli anziani, e promuovere la circolarità della cultura, l'integrazione e la saldatura fra le diverse generazioni;
- favorire e promuovere forme di volontariato civico;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'Associazione, sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In

caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. **La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.**



Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta, entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.



L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Angelo Falli

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche, o enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

Espresso

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione legale dei conti (qualora previsto);
- l'Organo di controllo (qualora previsto).



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte da un socio scelto dall'Assemblea medesima, anche tra proposte personali di soci o del Presidente, o facente funzione.

Presidente, o facente funzione e Segretario controfirmano il verbale dell'Assemblea e le deliberazioni assunte.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da trasmettere a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione e affisso in bacheca, presso la sede associativa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

Angelo Pelloni
Ermano Ricci

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale, su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.



L'Assemblea straordinaria

delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, relativamente a modifiche dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

Aut. Leg. 12/07/2022
Opinione Reeri

- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea programmi e iniziative, sulla base delle linee di indirizzo annuali;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la proposta della quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta, o telematica, da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive dell'Organo di Amministrazione: in particolare provvede alla registrazione delle entrate e delle uscite, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio e di Bilancio sociale (in questo caso, ove previsto), da sottoporre all'Organo di Amministrazione ai fini della formale presentazione/approvazione in Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.



Art. 10 – L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;

3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Amministratore Delegato
Francesco Bacci

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Esprueme Reesi Angelo Perilli